

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ALGHERO
SOCCORSO SERVIZI**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALGHERO SS VIA XX SETTEMBRE
246

Numero REA: SS - 148526

Codice fiscale: 02098560903

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-03-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al cap. II. 556/4u.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1) Il presente statuto disciplina la
"Società Cooperativa Sociale ALGHERO SOCCORSO SERVIZI" con sede
ad Alghero. -----

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 2) La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi
della mutualità senza fini di speculazione privata. -----

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è
quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata,
continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni
economiche, sociali, professionali e nel contempo perseguire
la promozione umana, l'integrazione sociale di persone con
disturbi psichici e difficoltà di adattamento alla vita
sociale, attraverso il loro inserimento nella gestione in
forma associata di attività di lavoro. -----

La prestazione dei soci può anche avvenire in forma autonoma
o avere ad oggetto l'esercizio di attività professionali. ----

La Cooperativa, che assume incarichi da soggetti privati e pubblici,
ha per oggetto:

- la prestazione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi di
tipo domiciliare, territoriale, semiresidenziale e residenziale, rivolti a
persone disagiate quali minori, minori a rischio di devianza, anziani,
diversamente abili, disturbati psichici, tossicodipendenti, malati
terminali, alcolisti, ex detenuti, extracomunitari;

- la gestione di servizi di trasporto 118, elisoccorso, di trasporto di
farmaci, sangue ed organi, trasporti con ambulanza e/o furgoni,
prestazione di servizi di telesoccorso e tele assistenza, pronto
intervento, ambulatorio e laboratorio di analisi, assistenza integrata
o remota, assistenza scolastica ai portatori di handicap;

- la gestione di servizi di assistenza domiciliare (eventualmente con
personale sanitario medico e paramedico), ospedaliera o presso
altre strutture di accoglienza polivalenti comprendenti anche l'aiuto
domestico, assistenza educativa e sanitaria a favore di famiglie,
persone malate, persone anziane, portatori di handicap, giovani che
vivono condizioni di disagio ed emarginazione; attività di consulenza
e mediazione fa-miliare;

- la progettazione e gestione di strutture polifunzionali attrezzate
per l'accoglienza di disabili, anziani, giovani e/o minori in difficoltà,
minori con disabilità o affetti da patologie come l'autismo, comunità
per emarginati sociali, tossicodipendenti, alcolisti, ex detenuti,
donne e/o bambini soggetti a maltrattamento e violenza, anziani; la
gestione di mense, centri di ristoro e accoglienza;

Roberto Giamichelli



- la gestione di strutture sociali quali comunità di alloggio, centri di accoglienza, asili nido, scuole materne, centri di recupero e comunità terapeutiche compresi centri, ludoteche, case di riposo per anziani, case di cura e riabilitazione, centri diurni e notturni, centri di ascolto, centri di aggregazione sociale e/o giovanile, di vacanze, di turismo sociale e ricreativi;
- la gestione in proprio o per conto terzi di aree attrezzate di verde pubblico;
- l'istituzione e la gestione di progetti individuali ad personam per anziani con handicap, malattie, demenze senili, Alzheimer, gravi patologie, malati terminali;
- la manutenzione e gestione di impianti polifunzionali adibiti al tempo libero, allo sport (quali palestre e piscine) ed alla creazione e fruizione di eventi culturali e sociali;
- la gestione di camere iperbariche, centri di pronto intervento, centri per idroterapia, fisioterapia e ippoterapia;
- la gestione di corsi e iniziative di informazione e sensibilizzazione sui temi del maltrattamento e della violenza; l'organizzazione di corsi di formazione professionale nonché conferenze convegni e centri d'istruzione;
- il disbrigo pratiche presso enti pubblici e privati di vario genere, il ritiro di farmaci ed esami clinici per conto di privati e non;
- l'attivazione di una linea telefonica rivolta soprattutto a soggetti in difficoltà; la fornitura di servizi di consulenza e assistenza ad utenti pubblici e privati in materia di servizi sociali;
- le attività previste dal regolamento CE n. 1107/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo; le attività previste dai regolamenti CE, relativamente ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, marittimo, ferroviario;
- l'erogazione di servizi ad organismi, enti, associazioni e cooperative aventi finalità similari.

- attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all' art. 04 della legge 381/91, operando in modo particolare ma non esclusivo nei seguenti settori ed avvalendosi dell'opera di invalidi fisici, psichici e sensoriali, di ex degenti in istituti psichiatrici, di soggetti in trattamento psichiatrico, di tossicodipendenti, di alcolisti, di minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, di condannati ammessi alle misure alternative, e più in generale di soggetti contemplati dall'art.24 della legge della Regione Autonoma della Sardegna del 22 aprile 1997, n.16:

-- servizio di protezione civile e, più specificatamente, supporto alle istituzioni nella pianificazione, previsione e prevenzione dei rischi, emergenze, soccorso in caso di calamità, dissesto idrologico, terremoti, incendi, disastri ambientali; soccorso e assistenza alla popolazione, prevenzione e lotte incendi boschivi; soccorso e salvamento a mare; ricerca di-spersi, nucleo cinofilo (cani da salvamento e ricerca perso-ne), speleologia, radiocomunicazione, sensibilizzazione e in-formazione alla popolazione;

-- servizi di ambulanza veterinaria attrezzata per il trasporto di animali feriti e/o malati gravi, gestione canili.

Il tutto con esclusione dell'esercizio in proprio dell'attività professionale medico-sanitaria e di qualsiasi attività comunque riferibile alla gestione dell'incarico professionale e all'esecuzione della prestazione medica che si intende comunque riservata e che, pertanto, potrà e dovrà essere personalmente svolta da coloro che, a norma delle vigenti leggi, siano medici legalmente abilitati ed iscritti nell'apposito albo professionale, con diretta ed autonoma offerta delle proprie prestazioni professionali, alle quali la società resta totalmente estranea.

La cooperativa potrà partecipare ai pubblici appalti, stipulando convenzioni, contratti e similari con Enti Pubblici e Privati ed attuare iniziative di educazione alla salute, di informazione e sensibilizzazione, dei cittadini. --
Con delibera del Consiglio di Amministrazione la cooperativa potrà aderire ed assumere interessenze e partecipazioni in enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, società. ----
La cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale. -----
La cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, e bancaria, utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. -----



Edoardo

Stefano Geminello

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa si avvale delle prestazioni lavorative dei propri soci, salvo il ricorso a collaborazioni esterne nei casi in cui se ne presenti l'esigenza. -----
La Cooperativa può compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione delle proprie finalità. -----
----- TITOLO III -----
----- SOCI -----
Art.3) Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa e professionale; nonché le persone svantaggiate, di cui all'art. 4 L. 381/91. -----
E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato o professionale a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione. -----
Art.4) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare alla società domanda scritta che dovrà contenere: -----
- l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza; -----
- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; -----
- l'ammontare della quota di capitale sociale che intende versare, la quale non dovrà comunque essere inferiore a 50,00 (cinquanta virgola zero zero) né superiore al limite massimo previsto dalla legge; -----
- la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dal consiglio di amministrazione. -----
Art.5) Sull'ammissione dei nuovi soci si pronuncia l'organo amministrativo della Cooperativa, il quale esamina, nell'ordine in cui sono pervenute, le sole domande complete di tutte le indicazioni di cui al precedente articolo 4. -----
L'ammissione di nuovi soci è subordinata all'esito positivo e unanime dell'esame delle domande, in relazione sia alle capacità professionali dichiarate dall'aspirante socio, sia alle effettive possibilità della Cooperativa di procurargli occasioni di lavoro. -----
L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e chi ha proposto la domanda può a norma dell'art 2528 c.c. chiedere che si pronunci l'assemblea -----
Entro 15 giorni dalla delibera di ammissione, il Presidente ne dà comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. -----

Entro 15 giorni dal ricevimento di comunicazione di ammissione, il richiedente deve versare alla cooperativa:

- la quota di capitale sociale indicata nella domanda di ammissione;
- l'eventuale sovra prezzo della quota;

In caso di mancato rispetto di tale termine, la cooperativa considera ritirata la domanda stessa.

I nuovi soci devono essere iscritti nel Libro soci nell'ordine in cui ne è stata deliberata l'ammissione, entro 3 giorni dall'effettuazione dei versamenti di cui sopra.

Art.6) La qualità di socio conferisce tutti i diritti inerenti alla partecipazione societaria nonché l'obbligo di prestare la propria attività lavorativa esclusivamente nell'ambito della cooperativa, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo.

Art.7) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte, disciplinati dagli artt. 2532, 2533 e 2534 del codice civile per quanto non stabilito nel presente statuto.

L'esclusione sarà deliberata, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati contro il patrimonio quando per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto;
- che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la cooperativa o fomenti dissidi o disordini tra i soci.

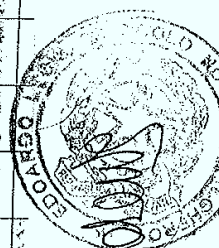
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, che per eventuali opposizioni potranno ricorrere al Tribunale.

Art.8) I soci receduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate ed eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento deve essere fatto entro 6 mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Art.9) In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione. Alternativamente, spetta agli eredi il rimborso della quota



Francesco Grimaldi

effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo. -----

Art.10) I soci receduti, od esclusi e gli eredi del socio deceduto, dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto. -----

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'assemblea al fondo di riserva legale. -----

TITOLO IV -----

ASSEMBLEA -----

Art.11) Sono organi della società: -----

- l'assemblea dei soci; -----

- l'organo amministrativo. -----

Alla società si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la società a responsabilità limitata. La società nominerà il collegio sindacale, ai sensi di legge, solo ove si verificassero i presupposti per la sua obbligatorietà. -----

Art.12) L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria: --

1) l'approvazione del bilancio; -----

2) la nomina e la revoca degli Amministratori, la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale; -----

3) la determinazione del compenso degli Amministratori e dei sindaci; -----

4) le deliberazioni sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; -----

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria: -----

a) le delibere sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto della società; -----

b) le delibere sulla nomina sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza; -----

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione ogni anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, o in particolari situazione nel maggior termine previsto dalla legge. -----

Art.13 (Convocazione) -----

Gli amministratori possono convocare l'assemblea quante volte lo riterranno utile alla gestione sociale -----

L'assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne -----

sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure dal Collegio sindacale. -----

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso da depositarsi presso la sede della società, e da comunicarsi con lettera raccomandata, o consegnata a mano, a ciascun socio, il tutto nel termine di almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. -----

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima. -----

Art.14 (Quorum) -----

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati. ---

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza. -----

Quando si tratta di deliberare sulla revoca anticipata degli amministratori, sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno quattro quinti dei voti di tutti i soci. -----

In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata, dai soci intervenuti in assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione. -----

Art.15 (Voto) -----

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta. -----

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea.

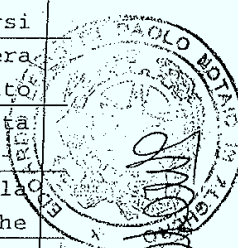
Potrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno la metà dei voti dei soci presenti e rappresentati. -----

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa. -----

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta. -----

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta

Ciascun socio può rappresentare al massimo un altro socio. ---



Francesca Giamichelli

Il diritto di voto non può essere esercitato nelle deliberazioni in cui il socio ha un interesse in conflitto con quello della società. -----

----- Art.16 (Presidenza dell'assemblea) -----
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza, dal Vice presidente o dalla persona designata dall'assemblea. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente. Il segretario può essere un non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio. Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle delibere dell'assemblea. -----

----- Art.17 (Amministrazione) -----
Gli amministratori devono essere in maggioranza soci cooperatori. -----
Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri eletti dall'assemblea. -----
Gli amministratori durano in carica tre anni, e sono rieleggibili. -----
L'assemblea elegge un Presidente ed eventualmente un vicepresidente ed un Consigliere delegato; per la redazione dei verbali viene anche nominato un segretario che può essere un estraneo al Consiglio. -----
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. -----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale se nominato. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. --
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. -----

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta. -----

L'amministratore, che in una determinata operazione, ha interesse in conflitto con quello della società deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. -----

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalle leggi e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario (Art. 1710 C.C.), e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie di uno o più amministratori -----

----- Art.18 (Convocazione) -----

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, o e-mail in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Art.19 (Poteri)

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare, inoltre, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea. Può, perciò, anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche, e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

Il Consiglio nei limiti di legge può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio può nominare il direttore generale, comitati tecnici e consulenti, anche fra estranei, stabilendone le mansioni ed i compensi.

Art.20 (Poteri di firma)

La firma e la rappresentanza sociali spettano al Presidente del consiglio di amministrazione, il quale, può perciò, previa delibera o successiva ratifica del consiglio, rappresentare la cooperativa in tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-presidente qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio.

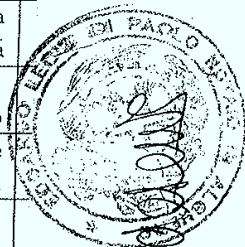
Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VI

PATRIMONIO - RAPPORTI ECONOMICI

Art.21) Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore ne superiore ai limiti di cui all'art. 4 e dall'eventuale sovra prezzo formato con le somme versate dai soci a titolo di sovrapprezzo;



Edoardo

15/12/22
P. Terzè

- dalla riserva legale formata con le quote degli utili a ciò destinate come per legge e con le quote di capitale eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; -----

- dalla riserva straordinaria; -----

- da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge; -----

I fondi di riserva sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento. -----

Art.22) Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente almeno il 25% all'atto della sottoscrizione, la parte restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo. -----

Art.23) Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. -----

Art. 24 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Nella relazione sulla gestione o, in assenza nella nota integrativa al bilancio, si dovrà specificatamente indicare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società. -----

L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla destinazione dei residui annuali, al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico ricevuto durante l'esercizio sociale a fronte del conferimento della propria attività lavorativa. --

Nel caso di un risultato d'esercizio negativo, l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite. -----

I residui attivi saranno in via preliminare ed obbligatoriamente destinati: -----

- per una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, qualunque sia l'ammontare raggiunto dal fondo stesso; -----

- per una quota pari al 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito ai sensi di legge; -----

Il restante potrà essere destinato a discrezione dell'Assemblea: -----

- a retribuire le quote sociali effettivamente versate dai soci cooperatori quale dividendo, in misura mai superiore a quanto consentito dalle vigenti leggi in materia e compatibilmente con il mantenimento dei requisiti mutualistici; -----

- ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei modi e nei limiti stabiliti dall'articolo 1 della legge 59/92; -----

- a riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 legge 904/77. -----

L'eventuale utile residuo deve essere destinato a fini mutualistici nei modi previsti dall'art. 8, ultimo comma della legge 59/92. -----

----- TITOLO VII -----

----- LIQUIDAZIONE -----

Art.25) In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e determinandone i poteri come per legge. -----

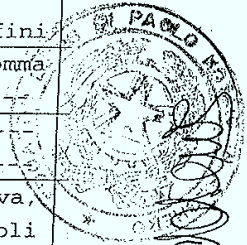
L'eventuale residuo attivo di liquidazione, dedotti soltanto le quote di capitale versate comprensive dell'eventuale sovrapprezzo, eventualmente rivalutate, nonché i dividendi maturati nell'ultimo esercizio e non riscossi, è devoluto al fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

----- TITOLO VIII -----

----- DISPOSIZIONI GENERALI -----

Art.26) Le clausole mutualistiche in materia di remunerazione del capitale sociale, di indivisibilità tra i soci delle riserve patrimoniali e di devoluzione del patrimonio residuo, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. -----

Art.27) Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge in tema di società a responsabilità limitata e per quanto da queste non previsto valgono le norme sulle società per azioni in quanto compatibili. -----



Edoardo

Edoardo Granichella

Edoardo Granichella

Edoardo



IO SOTTOSCRITTO DR. EDOARDO LECIS, NOTAIO IN ALGHERO, ISCRITTO NEL RUOLO DEI DISTRETTI NOTARILI RIUNITI DI SASSARI, NUORO E TEMPIO PAUSANIA, CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DEL TERZO COMMA DELL'ART. 23 COMMA 5 D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82, CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO IMPRESE.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.